



## CITTÀ DI AVOLA (Provincia di Siracusa)

### SETTORE PROTEZIONE CIVILE

#### REGOLAMENTO COMUNALE FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(Art. 40 L.R. n. 16 del 06/04/1996, modificata ed integrata dalla L.R. n. 14 del 14.04.2006.- D.P.R. n. 297 del 04.06.2008)

Approvato giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 11.12.2009

##### Art. 1

È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali da correlarsi con l'evoluzione della situazione meteorologica, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boscate o cespugliate o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o braci nelle aree boscate, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Urbana.

##### Art. 2

Tutti i proprietari e conduttori di fondi, gli affittuari o chiunque goda del fondo a qualsiasi titolo, ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombro di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

##### Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In nessuno modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

##### Art. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, dovranno provvedere alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche o private, e lungo tutti i confini del fondo, per una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a ml. 10,00 con esclusione delle zone di pertinenza degli enti pubblici proprietari delle strade che si dovranno far carico della loro pulitura.

##### Art. 5

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di sciocco.

##### Art. 6

Tutti i proprietari o affittuari, dovranno adottare tutte le misure precauzionali, suggerite dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso, al fine di evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi su indicati, devono essere adottate le cautele necessarie a

difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia completamente spento.

##### Art. 7

È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

##### Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt.6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

##### Art. 9

Nelle superfici boscate e nelle aree protette, ricadenti nel territorio comunale, distrutte o danneggiate da incendi resta fermo il divieto di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione d'uso data ai terreni prima dell'incendio.

##### Art. 10

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o ai Carabinieri o al Sindaco, e a fornire le indicazioni necessarie per la sua individuazione.

##### Art. 11

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza utilizzando anche, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale, prodotti chimici.

##### Art. 12

Ove i soggetti, anche pubblici, di cui al superiore articolo 4 non effettuino gli interventi ivi previsti, l'amministrazione comunale procederà a diffidarli, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni, affinché gli stessi vi provvedano. Nel caso di inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito. La diffida e l'eventuale successiva sanzione amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.

##### Art. 13

Ferme restando quanto espressamente previsto dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantaotto/00) per ogni atto o sua frazione incendiato, così come prescritto dall'art. 40 comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima. La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco.

##### Art. 14

Al presente regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito INTERNET del comune. Copia dello stesso dovrà essere notificata a tutte le forze di polizia operanti sul territorio.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.